

SINTESI DEI DECRETI PER FRONTEGGIARE LA CRISI DA COVID-19



I maggiori Decreti per fronteggiare la crisi da Covid-19

Il Decreto Cura Italia, il Decreto Liquidità e il Decreto Rilancio

Il Decreto Cura Italia (D.L. 18/2020, convertito in Legge 27/2020)

È intervenuto con una legislazione d'urgenza sui versamenti di marzo 2020, tendenzialmente su categorie di contribuenti

Il Decreto Liquidità (D.L. 23/2020, in attesa di conversione)

Ha esteso ai versamenti dei mesi di aprile e maggio 2020 la sospensione e ha ampliato la platea dei soggetti interessati dalle proroghe

Il Decreto Rilancio (D.L. 34/2020)

È intervenuto in linea generale sulle proroghe dei termini di versamento fiscali e contributivi previste dal Decreto Cura Italia e dal Decreto Liquidità, estendendone il termine al 16 settembre 2020

Misure fiscali per il rilancio delle imprese

Sospensione di versamenti fiscali e contributivi

Tutti i contribuenti

| Contribuenti | Condizioni | Adempimenti sospesi | Vecchia scadenza | Nuova scadenza |
|---|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">✓ Contribuenti con ricavi e/o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 08.04.2020 | <ul style="list-style-type: none">✓ Diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta | <ul style="list-style-type: none">✓ Versamenti di aprile e maggio:<ul style="list-style-type: none">✓ ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati - trattenute relative all'addizionale regionale e comunale;✓ imposta sul valore aggiunto;✓ contributi previdenziali e assistenziali;✓ premi per l'assicurazione obbligatoria | <ul style="list-style-type: none">✓ 30 giugno 2020, anche in 5 rate mensili di pari importo a decorrere da giugno 2020;✓ D.L. 23/2020, art. 18 | <ul style="list-style-type: none">✓ 16 settembre 2020, in unica soluzione o in un massimo 4 rate mensili di pari importo✓ D.L. 34/2020, art. 126 |
| <ul style="list-style-type: none">✓ Contribuenti con ricavi e/o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 08.04.2020 | <ul style="list-style-type: none">✓ Diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta | | | |

Misure fiscali per il rilancio delle imprese

Sospensione di versamenti fiscali e contributivi: province particolari

Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza

| Contribuenti | Condizioni | Adempimenti sospesi | Vecchia scadenza | Nuova scadenza |
|---|--|---|--|---|
| ✓ Contribuenti che esercitano impresa, arte o professione delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza | ✓ A prescindere dal volume di affari e dei compensi del periodo d'imposta precedente; con diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta | ✓ Versamenti IVA aprile e maggio 2020 | ✓ 30 giugno 2020 , anche in 5 rate mensili di pari importo a decorrere da giugno 2020; ✓ Cfr. D.L. 23/2020, art. 18 | ✓ 16 settembre 2020 , in unica soluzione o in un massimo di 4 rate mensili di pari importo ✓ D.L. 34/2020, art. 126/7 |
| | ✓ N/A | ✓ Versamenti IVA marzo 2020 (8-31 marzo) | ✓ In unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o in rate mensili, fino ad un massimo di 5. ✓ D.L. n. 18/2020, convertito in Legge 27/2020, art. 62 | |

Misure fiscali per il rilancio delle imprese

Sospensione di versamenti fiscali e contributivi: settori particolari

Settori economici maggiormente colpiti dall'emergenza sanitaria

| Contribuenti | Condizioni | Adempimenti sospesi | Vecchia scadenza | Nuova scadenza |
|--|---|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">✓ Contribuenti operanti nei settori economici maggiormente colpiti dall'emergenza sanitaria | <ul style="list-style-type: none">✓ Gli enti del settore turistico-recettivo, gli enti sportivi, quelli di gestione di teatri, cinema, discoteche ecc., le ricevitorie, i soggetti organizzatori di corsi, fiere ed eventi, quelli gestori di attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, i gestori di biblioteche, musei, riserve naturali, quelli che gestiscono nidi di infanzia e servizi didattici (meglio dettagliati nel D.L.), oppure attività di assistenza sociale (per anziani o disabili), aziende termali e di benessere, soggetti che gestiscono parchi, stazioni di trasporto, oppure di noleggio (di diverse tipologie), guide turistiche e librerie (ad esclusione di quelle appartenenti e gestite da gruppi editoriali) | <ul style="list-style-type: none">✓ Versamenti IVA in scadenza a marzo 2020✓ Dal 2 marzo al 30 aprile 2020 i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, versamenti dei contributi e premi previdenziali | <ul style="list-style-type: none">✓ In unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o a rate fino ad un massimo di 5 mensili di pari importo✓ D.L. 18/2020, convertito in Legge 27/2020, art. 61 | <ul style="list-style-type: none">✓ 16 settembre 2020, in unica soluzione o in un massimo di 4 rate mensili di pari importo✓ D.L. 34/2020, art. 127 |

Misure fiscali per il rilancio delle imprese

Sospensione di versamenti e adempimenti fiscali e contributivi: misure generali

Ritenute non operate

Contribuenti

Condizioni

Adempimenti sospesi

Vecchia scadenza

Nuova scadenza

- ✓ Lavoratori autonomi, agenti, mediatori, rappresentanti di commercio e procacciatori d'affari

- ✓ Ricavi o compensi **non superiori a 400.000 euro** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 17 marzo 2020;
- ✓ mancato sostenimento di spese per prestazioni lavoro dipendente o assimilato nel mese precedente
- ✓ da certificare

- ✓ **Non effettuazione delle ritenute d'acconto** sui redditi di **lavoro autonomo** e alle ritenute d'acconto sulle **provvigioni** inerenti rapporti di **commissione**, di **agenzia**, di **mediazione**, di **rappresentanza di commercio** e di procacciamento d'affari (compensi e provvigioni percepiti nel periodo **dal 17 marzo al 31 maggio 2020**), artt. 25 e 25-bis, DPR 600/73

- ✓ Il versamento dovrà essere effettuato entro il **31 luglio 2020**, con possibilità di rateizzazione degli importi fino a 5 rate;
- ✓ D.L. n. 23/2020, art. 19

- ✓ **16 settembre 2020**, in unica soluzione o in un massimo di 4 rate mensili di pari importo
- ✓ D.L. 34/2020, art. 126

Misure fiscali per il rilancio delle imprese

Sospensione degli atti della riscossione

Atti della riscossione

| Contribuenti | Condizioni | Adempimenti sospesi | Vecchia scadenza | Nuova scadenza |
|-----------------------|------------|---|---|---|
| ✓Tutti i contribuenti | ✓N/A | <ul style="list-style-type: none">✓Termini dei versamenti, in scadenza dal 9 marzo al 31 maggio 2020, degli atti della riscossione (cartelle emesse dagli agenti della riscossione, i pagamenti dovuti a seguito di accertamenti esecutivi dell'Inps, atti di accertamento emessi delle Dogane e atti esecutivi emessi dagli enti locali) | <ul style="list-style-type: none">✓30 giugno 2020✓Art. 68, D.L. 18/2020 convertito in Legge 27/2020 | <ul style="list-style-type: none">✓La sospensione è prorogata al 31 agosto 2020, con pagamento entro il 30 settembre 2020✓Art. 154, D.L. 34/2020 |
| | | <ul style="list-style-type: none">✓Rottamazione ter, definizione agevolata dei debiti per risorse proprie dell'Unione europea, saldo e stralcio (2020) | <ul style="list-style-type: none">✓31 maggio 2020✓Art. 68, D.L. 18/2020 convertito in Legge 27/2020 | <ul style="list-style-type: none">✓10 dicembre 2020✓Art. 154, D.L. 34/2020 |

Misure fiscali per il rilancio delle imprese

Rimessione in termini e sospensione del versamento di importi a seguito di controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni

Controlli automatizzati delle dichiarazioni

| Contribuenti | Condizioni | Adempimenti sospesi | Nuova scadenza |
|------------------------|------------|---|---|
| ✓ Tutti i contribuenti | ✓ N/A | <ul style="list-style-type: none">✓ Termini dei versamenti dovuti ad esito dei controlli automatizzati delle dichiarazioni (art. 36-bis e 36-ter, D.P.R. 600/73 e art. 54-bis D.P.R. 633/72) nel periodo:<ul style="list-style-type: none">✓ dall' 8 marzo 2020 al 18 maggio 2020✓ dal 19 maggio 2020 al 31 maggio 2020✓ Termini di versamento delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione, recupero crediti ... che scadono dal 9 marzo al 31 maggio 2020 | <ul style="list-style-type: none">✓ 16 settembre 2020, in unica soluzione o in un massimo di 4 rate mensili di pari importo✓ Art. 144 e 149, D.L. 34/2020 |

Versamenti IRAP

Saldo IRAP dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 e primo acconto IRAP dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 – art. 24 del D.L. Rilancio

Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"

Soggetti interessati

- Soggetti:
 - ✓ diversi da quelli che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli 7 e 10-bis del d.lgs. 446/97, nonché dai soggetti di cui all'articolo 162-bis del TUIR (intermediari finanziari, holding, assicurazioni e amministrazioni pubbliche)
 - ✓ con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico, **non superiori a Euro 250.000.000** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio.

Saldo IRAP

- ✓ Non è dovuto il versamento del **saldo IRAP** per il periodo di imposta in corso al **31 dicembre 2019, fermo l'obbligo di versamento dell'acconto.**
- ✓ **Pare logico ritenere** che pur non risultando dovuto il saldo IRAP relativo al 2019, eventuali violazioni degli obblighi di versamento dell'acconto dovuto per il 2019 saranno sanzionate secondo le ordinarie regole.
- ✓ La congruità dei versamenti effettuati a titolo di acconto dovrà essere verificata secondo le regole usuali e, cioè, ponendo attenzione:
 - ✓ all'imposta storica di riferimento (2018), oppure,
 - ✓ **se di importo inferiore**, all'imposta che le imprese avrebbero dovuto versare, in assenza della regola qui in esame, per il 2019 (c.d. criterio previsionale).

Versamenti IRAP

Saldo IRAP 2019 non dovuto e minor acconto 2019 dovuto. Un punto da chiarire.

| Esempio - NON versamento saldo IRAP 2019 | | Esempio - Ravvedimento su acconto IRAP 2019 | |
|---|------------------|---|------------------|
| | Post DL Rilancio | | Post DL Rilancio |
| IRAP 2018 | 1.000 | IRAP 2018 | 1.000 |
| Primo acconto IRAP 2019 - col metodo storico VERSATO | 400 | Primo acconto IRAP 2019 - col metodo storico VERSATO | 400 |
| Secondo acconto IRAP 2019 - col metodo storico VERSATO | 600 | Secondo acconto IRAP 2019 - NON VERSATO | |
| TOTALE ACCONTI | 1.000 | TOTALE ACCONTI | 400 |
| IRAP dovuta 2019 | 1.200 | IRAP dovuta 2019 | 500 |
| Saldo IRAP non dovuto | - 200 | Importo dovuto a titolo di MINOR ACCONTO | - 100 |

Versamenti IRAP

Saldo IRAP dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 e primo acconto IRAP dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 – art. 24 del D.L. Rilancio

Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"

Soggetti interessati

- Soggetti:
 - ✓ diversi da quelli che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli 7 e 10-bis del d.lgs. 446/97, nonché dai soggetti di cui all'articolo 162-bis del TUIR (intermediari finanziari, holding, assicurazioni e amministrazioni pubbliche)
 - ✓ con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico, **non superiori a Euro 250.000.000** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio.

Primo acconto IRAP

- Non è dovuto il **primo acconto IRAP** per il periodo di imposta **successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019**.
- La norma sconta a titolo definitivo il primo acconto che sarà da considerarsi «versato» al momento del pagamento del saldo del periodo di imposta oggetto di sospensione.
- La Relazione chiarisce che: ***l'esclusione opera fino a concorrenza della prima rata di acconto con il metodo storico ovvero, se inferiore, con il metodo previsionale.***
- La misura del primo acconto da considerare dovrebbe essere quindi **la minore tra** quella determinata in base al metodo storico (i.e. imposta 2019) e quella determinata in base al metodo previsionale (i.e. imposta 2020).

D.L. Rilancio: altre disposizioni in breve

Clausole di salvaguardia Iva, rimborsi più rapidi e compensazioni allargate

Clausole di salvaguardia IVA (art. 123 D.L. 34/2020)

Il Decreto abroga, a partire dal 1° gennaio 2021, le c.d. "clausole di salvaguardia" che prevedono automatiche variazioni, in aumento, delle aliquote IVA e di quelle in materia di accisa su taluni prodotti carburanti (in maggiore dettaglio si tratta dell'articolo 1, comma 718, Legge n. 190/2014 e dell'articolo 1, comma 2, Legge n. 145/2018).

Sospensione della compensazione tra crediti tributari a rimborso e debiti tributari (art. 145, D.L. 34/2020)


Per il 2020, in sede di erogazione di rimborsi fiscali, non trova applicazione la compensazione tra il credito d'imposta ed eventuali debiti iscritti a ruolo (cfr. articolo 28-ter D.P.R. n. 602/1973).

Incremento del limite annuo di compensazione tramite F24 (art. 147, D.L. 34/2020)

Il Decreto, per l'anno 2020, aumenta da 700 mila euro a **1 milione di euro** il limite massimo annuale dei crediti di imposta e dei contributi compensabili (mediante la c.d. compensazione orizzontale) di cui all'art. 34, comma 1, Legge n. 388/2000.

Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo

Art. 28 del D.L. 19 maggio 2020 nr. 34



Il credito d'imposta, in caso **di contratti di servizi a prestazioni complesse** o di **affitto d'azienda**, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30% dei relativi canoni.

Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di DPI

Art. 125 del D.L. 19 maggio 2020 nr. 34



La misura è valida per il 2020 nel limite complessivo di 200 milioni di Euro.

Criteri, modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta saranno disciplinati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

Art. 120 del D.L. 19 maggio 2020 nr. 34



La platea dei soggetti possibili beneficiari del credito d'imposta sono gli **operatori con attività aperte al pubblico** indicate in apposito allegato (*i.e.* bar, ristoranti, mense, alberghi, teatri, cinema, musei, convegni e fiere).

Cessione dei crediti d'imposta e delle detrazioni fiscali

Le modifiche del Decreto Rilancio

È possibile **cedere** i crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per **fronteggiare l'emergenza da COVID-19** anche parziale, ad altri soggetti, compresi **istituti di credito e altri intermediari finanziari**



Credito d'imposta per negozi e botteghe



Credito d'imposta per locazione di immobili ad uso non abitativo



Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro



Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro

Decreto Rilancio

Modifiche agli incentivi già esistenti



Credito d'imposta per investimenti pubblicitari


Per il FY 2020, il credito d'imposta è fruibile nella misura del **50% del valore degli investimenti** effettuati; è pertanto eliminato il meccanismo incrementale. Estensione a investimenti pubblicitari su **emittenti** radio-televisive **nazionali**. Proroga della presentazione della Comunicazione per la "prenotazione" del credito d'imposta per investimenti pubblicitari al periodo compreso tra il 1° e il 30 settembre 2020.



Start-up innovative


È disposto un **rafforzamento degli interventi in favore delle start-up innovative e delle PMI innovative** mediante il rifinanziamento delle agevolazioni concesse nella forma del finanziamento agevolato; la concessione di agevolazioni nella forma del contributi a fondo perduto finalizzate all'acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, innovation hub, *business angels*.

Transizione 4.0



Decreto Rilancio

Le misure di sostegno e rilancio delle imprese



Decreto Rilancio - Le misure di sostegno e rilancio delle imprese

Contributo a fondo perduto, art. 25 del D.L. 19 maggio 2020 nr. 34

Ricavi inferiori a € 5 milioni

Contributo a fondo perduto

Le imprese e i lavoratori autonomi con ricavi/compensi inferiori a € 5 mln nel 2019, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di **aprile 2020** sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di **aprile 2019**, hanno diritto a un contributo pari a una **percentuale** applicata alla differenza tra **fatturato del mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019**.

La percentuale è pari a:

10%

Soggetti con **ricavi compresi tra Euro 1 mln e 5 mln** nel periodo d'imposta 2019

15%

Soggetti con **ricavi compresi tra Euro 400.000 euro e 1 mln euro** nel periodo d'imposta 2019

20%

Soggetti con **ricavi non superiori a Euro 400.000** nel periodo d'imposta 2019

Presentazione istanza Agenzia delle Entrate

- ✓ Non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione IRAP
- ✓ Importo minimo 2.000 euro (per le persone fisiche, 1.000 euro)

Decreto Rilancio - Le misure di sostegno e rilancio delle imprese

Rafforzamento patrimoniale, art. 26 del D.L. 19 maggio 2020 nr. 34

| Società di capitali conferitarie | <u>Ricavi</u> | <u>Riduzione dei ricavi per emergenza Covid</u> | <u>Aumento di capitale</u> | <u>Ulteriori requisiti</u> |
|---|--|---|---|--|
| Credito di imposta per i soggetti conferenti (art. 26, co 4-7) | <i>Ricavi tra € 5 mln e € 50 mln su base consolidata</i> | <i>Riduzione dei ricavi di marzo e aprile 2020 in misura non inferiore al 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente</i> | <i>Delibera ed esecuzione, tra il 20 maggio 2020 e il 31 dicembre 2020, di un aumento di capitale a pagamento interamente versato</i> | <ul style="list-style-type: none">✓ <i>Non avere lo status di impresa in difficoltà al 31.12.2019</i>✓ <i>Regolarità contributiva e fiscale</i>✓ <i>Regolarità varie normative (es. lavoro)</i>✓ <i>...</i> |
| Credito di imposta per i soggetti conferitari (art. 26, co 8-9) | | | | |

- *Crediti di imposta cumulabili tra loro e con altre forme di aiuto, nei limiti consentiti dalla normativa UE*
- *Fondi stanziati pari a 2 miliardi di euro per l'anno 2021*

Decreto Rilancio - Le misure di sostegno e rilancio delle imprese

Rafforzamento patrimoniale - Credito di imposta per i soggetti conferenti



Ricavi tra € 5 e € 50
milioni su base
consolidata

Rafforzamento patrimoniale delle imprese

Il MEF stabilisce
modalità di utilizzo
dei crediti



**Soggetto
beneficiario**

Soggetto che **effettua il conferimento** in società di capitali con le caratteristiche evidenziate (ricavi 5-50 mln di euro, perdita ricavi del 33%, aumento di capitale entro il 2020)
Esclusione in caso di **società** con rapporti di controllo o di collegamento.



Beneficio

Credito d'imposta pari al 20% per conferimenti in **denaro**



Vincoli

L'**investimento massimo** del conferimento **non** può eccedere euro **2 mln.**

La **distribuzione** di **riserve** (di qualsiasi tipo) o il **trasferimento della partecipazione** ottenuta a seguito del conferimento **prima dell'1.1.2024** comporta la **decadenza** del beneficio.



**Utilizzo del
credito**

Il credito è **utilizzabile** nella **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e in quelle successive fino ad esaurimento, nonché **dopo 10 giorni** dalla presentazione della dichiarazione, anche in **compensazione**
Non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione IRAP

Decreto Rilancio - Le misure di sostegno e rilancio delle imprese

Rafforzamento patrimoniale - Credito di imposta per i soggetti conferitari



Ricavi tra € 5 e € 50
milioni su base
consolidata

Rafforzamento patrimoniale delle imprese

Il MEF stabilisce
modalità di utilizzo
dei crediti



Soggetto beneficiario

Società di capitali conferitaria con le caratteristiche evidenziate (ricavi 5-50 mln di euro, perdita ricavi del 33%, aumento di capitale entro il 2020).



Beneficio

Credito d'imposta pari al **50%** delle **perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto**, al lordo delle perdite stesse, nel limite del **30% dell'aumento di capitale**



Vincoli

Credito di imposta riconosciuto a seguito dell'approvazione del **bilancio 2020**
La **distribuzione di riserve** (di qualsiasi tipo) **prima dell'1.1.2024** comporta la **decadenza** del beneficio



Utilizzo del credito

Il credito è utilizzabile in compensazione **dopo 10 giorni** dalla presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta di effettuazione dell'investimento. **Non concorre** alla formazione del reddito e del valore della produzione IRAP

Decreto Rilancio - Le misure di sostegno e rilancio delle imprese

Rafforzamento patrimoniale, art. 26 del D.L. 19 maggio 2020 nr. 34

Società di capitali e cooperative

Sottoscrizione di Strumenti Finanziari da parte del fondo PMI di Invitalia. Trattasi di speciali prestiti obbligazionari (per le SpA) o titoli di debito (per le Srl)

| <u>Ricavi</u> | <u>Riduzione dei ricavi per emergenza Covid</u> | <u>Aumento di capitale</u> | <u>Ulteriori requisiti</u> |
|---|--|---|--|
| <p><i>Ricavi 2019 tra € 10 mln e € 50 mln su base consolidata e meno di 250 dipendenti occupati</i></p> | <p><i>Riduzione dei ricavi di marzo e aprile 2020 in misura non inferiore al 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente</i></p> | <p><i>Delibera ed esecuzione di un aumento di capitale a pagamento interamente versato di almeno 250 mila euro.</i></p> <p><i>L'ammontare massimo di aumento di capitale agevolabile è pari al 4,17% dei ricavi, ovvero 2,1 milioni in caso di 50 milioni di euro</i></p> | <ul style="list-style-type: none">✓ <i>Non avere lo status di impresa in difficoltà al 31.12.2019</i>✓ <i>Regolarità contributiva e fiscale</i>✓ <i>Regolarità varie normative (es. lavoro)</i>✓ <i>...</i> |

- *Limite globale al cumulo di finanziamenti bancari e strumenti finanziari agevolati previsti dai recenti: 25% dei ricavi 2019 o doppio del costo del personale o investimento in personale, capitale fisso o circolante nei 18 mesi successivi*

Decreto Rilancio - Le misure di sostegno e rilancio delle imprese

Rafforzamento patrimoniale, art. 26 del D.L. 19 maggio 2020 nr. 34



Ricavi tra € 10 e € 50
milioni su base
consolidata

Strumenti finanziari per le imprese

Le modalità operative e
maggiori dettagli saranno
disponibili con il decreto
interministeriale attuativo Mef-
Mise



Benefici

- **Strumenti finanziari** in misura pari al minore tra il triplo dell'aumento di capitale (750 mila €) ed il 12,5 % dei ricavi 2019. In nessun caso si potrà andare oltre i 6,25 €M, cioè il 12,5 % di 50 €M di ricavi
- **Estinzione in un'unica soluzione a sei anni** dall'emissione senza rate di rimborso intermedie
- **Interessi sospesi** in presenza di mantenimento dei livelli occupazionali di gennaio 2020
- **4 miliardi** a disposizione del fondo PMI di Invitalia



Vincoli

- **Nessuna distribuzione di riserve per la durata del finanziamento**, nemmeno attraverso acquisto di azioni o quote proprie, salvo rimborso anticipato degli strumenti
- **Destinazione delle somme raccolte:** sostegno costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali in Italia
- Fornire al Gestore un **rendiconto periodico**, con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest'ultimo indicati, al fine di consentire la verifica degli impegni assunti



Note

- **Istruttoria** richiederebbe la sola dimostrazione del calo del fatturato. Non servirebbe alcun piano economico finanziario

Decreto Rilancio - Le misure di sostegno e rilancio delle imprese

Rafforzamento patrimoniale, art. 27 del D.L. 19 maggio 2020 nr. 34

Ricapitalizzazione delle imprese: istituzione di un patrimonio destinato in CDP di 44 miliardi per le imprese con fatturato oltre i 50 milioni di euro. Gli interventi sono rivolti a SpA con sede in Italia, che non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo.

Le modalità operative e maggiori dettagli saranno disponibili con il decreto interministeriale attuativo Mef-Mise

Patrimonio di CDP di **44 miliardi** sarà alimentato da titoli di stato emessi dal tesoro

Nella valutazione degli interventi CDP terrà conto dell'incidenza dell'impresa con riferimento allo sviluppo tecnologico, alle infrastrutture critiche e strategiche, alle filiere produttive strategiche, alla sostenibilità ambientale, ai livelli occupazionali e al mercato del lavoro.

Al fine di attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da "Covid-19", CDP S.p.A. è autorizzata a costituire un patrimonio destinato denominato "Patrimonio Rilancio", a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il patrimonio potrà realizzare interventi a condizioni di mercato nella forma di:

- **Aumenti di capitale;**
- **Prestiti obbligazionari convertibili**
- **Acquisto di azioni sul mercato primario e/o secondario**

Il patrimonio potrà anche intervenire in operazioni di **ristrutturazione di imprese in crisi con prospettive di rilancio.**

La sottoscrizione di capitale richiederà un'istruttoria specifica, **non potrà portare all'acquisizione di partecipazioni di controllo**, e vedrà di norma la presenza di co-investitori.

CONTATTI

- Via Panama n. 52 – 00198 Roma
- Mail: info@sercamadvisory.com
- Telefono: 06.8414520

